

CONVENZIONE PER CONSULENZA SPECIALISTICA SU PAZIENTI IN CARICO A  
OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA S.R.L.  
SPECIALITA' MALATTIE INFETTIVE

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola -

di seguito denominata semplicemente Azienda

E

Ospedale Civile di Volta Mantovana s.r.l. , con sede legale in Volta Mantovana, Via Tonello G., n.81 (C.F. 02084110200) - nella persona del Direttore Generale Dr. Guerrino Nicchio -

di seguito denominato Ospedale

PREMESSO che:

- l'Ospedale ha espresso la necessità di attivare una collaborazione con l'Azienda per l'acquisizione di consulenze specialistiche nell'ambito della specialità di Malattie Infettive;
- l'Azienda si avvale della disponibilità di professionisti operanti nella Struttura Complessa di Malattie Infettive, che possono offrire un apporto specialistico alla gestione di pazienti in carico alla struttura di Volta Mantovana;

si conviene e stipula quanto segue:

**Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

L'Azienda garantisce l'attività di consulenza infettivologica in favore dei pazienti in carico all'Ospedale.

**Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le consulenze di malattie infettive verranno svolte mediante:

- accesso del paziente trasportato dall'Ospedale alla competente struttura dell'Azienda;
- teleconsulto mediante la visione della documentazione clinica del paziente.

Il numero e la data degli accessi saranno concordati tra la Strutture Malattie Infettive, sulla base delle casistiche presenti nell'Ospedale e della disponibilità della struttura dell'Azienda; tutti gli accessi in Azienda dovranno essere rendicontati dalla Struttura Malattie Infettive alla S.C. ACLIP – Ufficio Libera Professione.

**Articolo 3 – Trasporto**

Il trasporto del paziente dall'Ospedale all'Azienda e viceversa è di competenza dell'Ospedale, che ne assume la responsabilità sanitaria e tutti gli oneri connessi, compresa l'equipe di trasporto.

#### **Articolo 4 – Rapporti economici**

In caso di trasferimento per presa in carico da parte dell'Azienda, quest'ultima nulla avrà a pretendere dall'Ospedale e dimetterà il paziente direttamente, rendicontando il relativo DRG di ricovero.

Per le prestazioni eseguite in consulenza che non prevedono la presa in carico del paziente da parte dell'Azienda, l'Ospedale corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

- prestazioni specialistiche di infettivologia: € 150,00 ad accesso per ogni paziente
- consulenze in Teleconsulto: € 100,00 per ogni prestazione erogata.

L'Ospedale è tenuto alla liquidazione dell'importo delle prestazioni erogate entro 30 giorni dalla data della fattura emessa dall'Azienda.

I Professionisti dell'Azienda eseguiranno le prestazioni in orario di servizio; l'attività è considerata di natura istituzionale.

#### **Articolo 5 – Copertura assicurativa**

L'Ospedale assume la piena responsabilità e la relativa copertura assicurativa durante il trasporto del paziente; al momento della presa in carico del paziente e per tutta la durata della presenza presso le strutture dell'Azienda, la copertura assicurativa è a carico di quest'ultima.

#### **Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti**

L'Azienda e l'Ospedale dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili**

I Dirigenti Medici dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

#### **Articolo 8 – Decorrenza e validità**

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/07/2024 e scadenza il 31/12/2025 salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività di consulenza specialistica.

Per eventuali prestazioni già rese su richiesta dell'Ospedale per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione, si applicano le condizioni previste dalla presente convenzione.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

Le Strutture Aziendali e i Professionisti interessati dovranno interrompere le prestazioni in mancanza degli appositi atti.

#### **Art.9 – Risoluzione della convenzione**

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico a ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

#### **Articolo 10 - Registrazione**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

#### **Articolo 11 – Riserve di legge**

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

#### **Articolo 12 – Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Anna Gerola

---

Ospedale Civile di Volta Mantovana s.r.l.  
Il Direttore Generale  
Dr. Guerrino Nicchio

---